

ENERGIA

---

## Regione Sardegna

**Legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, recante "Disposizioni nei vari settori d'intervento"**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 99/2012**

(Energia - Autorizzazione per la realizzazione e la gestione di impianti di generazione dell'energia elettrica da biometano e biogas - Procedura semplificata applicabile solo per taluni soggetti individuati - Contrasto con la normativa statale e comunitaria generalizzate procedure abilitative semplificate - Facoltà per le Regioni di introdurre solo discipline di maggior favore - Violazione della competenza legislativa statale concorrente in materia di energia - Esorbitanza dalla competenza statutaria concorrente in materia di energia - Illegittimità costituzionale)

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, 17, comma 9, 18, commi 20 e 23, lettera c), 20, commi 1 e 2, e 21 della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, recante "Disposizioni nei vari settori d'intervento")*

È costituzionalmente illegittima la norma regionale (art. 17, comma 9) che limita solo a determinati soggetti (imprenditori agricoli professionali iscritti da almeno tre anni alla Camera di commercio, giovani imprenditori agricoli, società agricole), la possibilità di esperire una procedura semplificata per la realizzazione e la gestione di impianti di generazione di energia elettrica da biometano e biogas. Infatti, la norma statale di riferimento, costituita dal decreto legislativo n. 28/2011, con l'obiettivo di estendere al massimo il ricorso a procedure leggere, che incentivino l'insorgere di impianti anche di piccole dimensioni, ha introdotto, per tutti i soggetti, una procedura semplificata, dando inoltre facoltà alle Regioni di estenderne l'ambito di applicazione fino ad una soglia massima di potenza di energia elettrica pari a 1 MW. L'applicabilità solo a determinati soggetti della procedura semplificata si pone dunque in contrasto con la norma di principio in materia di energia, in violazione dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

## Regione Veneto

**Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 85/2012**

(Energia - Energia da fonti rinnovabili - Divieto temporaneo di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe,

nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe - Contrasto con le norme internazionali e con la normativa comunitaria, che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli posti dalla normativa sovranazionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1 e 15 commi 1 e 2 comma 2 della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011)).*

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, per contrasto con i vincoli dell'ordinamento comunitario richiamati all'articolo 117, comma 1, della Costituzione. La disposizione regionale impugnata, vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, infatti, contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia. La Corte costituzionale al riguardo ha chiarito che la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili (cfr. sentenza n. 124 del 2010).

(a cura di Carla Faina)

## Regione Molise

**Legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)".**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 308 /2011**

(Energia - Individuazione di aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Violazione della normativa internazionale, comunitaria e statale - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato i principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, recante "Modifiche ed integrazioni alla*

*legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise“).*

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Molise n. 23/2010 che individua un territorio definito (la valle del Tammaro) tra le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Sul punto la Corte rileva che l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, nel disciplinare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, devono essere approvate delle linee guida il cui obiettivo è quello di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in modo da realizzare un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio e quella concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia. La mancata adozione delle suddette linee guida, a giudizio della Corte Costituzionale, non giustifica l'adozione di unilaterali misure limitative alla localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da parte delle regioni. Sulla scorta di queste argomentazioni i giudici costituzionali hanno ritenuto il suddetto arbitrario, generalizzato e indiscriminato divieto di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

È altresì fondata, per le medesime ragioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge in esame che stabilisce che costituiscono aree e siti non idonei alla installazione degli impianti eolici le aree e i beni di notevole interesse culturale e pubblico. Anche la suddetta disposizione pone un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che contrasta con l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che rimette alle adottande linee guida nazionali l'individuazione dei criteri per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in modo da realizzare un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

### Regione Basilicata

**Legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al piano di indirizzo energetico ambientale regionale”.**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 107/2011**

(Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stes-

so soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto - Estensione a condizione che i suoli siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria - Contrasto con la normativa statale - Violazione della normativa statale di principio in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, paragrafo i), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).*

È incostituzionale perché in contrasto con il d.lgs. n. 387/2009, che contiene la normativa statale di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la norma regionale che estende l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW. Le maggiori soglie di capacità di generazione e le caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa procedervi autonomamente (in materia cfr. sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010; sulla procedura per l'innalzamento delle soglie di capacità di generazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, cfr. sentenze nn. 366, 332, 168 e 124/2010).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

## Regione Puglia

**Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 recante "Disposizioni in materia di energia nucleare".**

## Regione Basilicata

**Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 recante "Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale".**

## Regione Campania

**Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010."**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 331/2010**

(Energia nucleare - Divieto di installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale).

(Energia nucleare - Divieto di installare, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione, impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi, nonché depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale).

(Energia nucleare - Preclusione all'installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altra residua censura).

64

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30/2009, dell'art. 8 della legge della Regione Basilicata n. 1/2010 e dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 2/2010 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).*

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimi l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30/2009 (Disposizioni in materia di energia nucleare), l'art. 8 della legge della Regione Basilicata n. 1/2010 e l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 2/2010 che vietano l'installazione sul territorio regionale di impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, salvo che venga previamente raggiunta un'intesa con lo Stato in merito alla loro localizzazione. La Corte ha ritenuto che le disposizioni normative concernenti il settore dell'energia nucleare e dei rifiuti radioattivi vanno ascritte (cfr. sentenza n. 278/2010) alla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione) mentre, con riguardo agli impianti di produzione, va ritenuta prioritaria la materia, a riparto concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione (*ex multis* cfr. sentenza n. 533/2002 e n. 198/2004). La Corte Costituzionale rileva, pertanto, che la disciplina della localizzazione degli impianti produttivi e di stoccaggio nonché dei depositi di rifiuti radioattivi, in quanto riconducibile alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato della tutela dell'ambiente ed in quella di competenza legislativa concorrente del-

la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, implica la necessità di forme di collaborazione nell'esercizio delle relative funzioni amministrative che vanno ricercate attraverso un'intesa tra lo Stato e la Regione interessata. La disciplina normativa di queste forme collaborative e dell'intesa stessa, spetta, però, non già al legislatore regionale ma a quello statale che è titolare della competenza legislativa esclusiva o, comunque, primaria nelle predette materie.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

## Regione Toscana

**Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71 recante "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)".**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 313/2010**

(Energia - Autorizzazione regionale per l'installazione di linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale - Interferenza con le regole concernenti la rete nazionale ad alta tensione - Violazione dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Possibilità di interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata - Non fondatezza della questione).

(Energia - Impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili - Applicazione della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore, per tipologia di fonte, alle soglie di 100 kw, per l'eolica, e di 200 kw, per la solare fotovoltaica - Contrasto con la legislazione statale costituente principio fondamentale della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale *in parte qua*).

(Energia - Pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 kilowatt - "Titolo abilitativi" (DIA) quando "la Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili" degli interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico regionale (PIER) (Esonero) - Violazione del principio fondamentale della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 10, comma 2 e 11, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 71/2009 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).*

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana, n. 71/2009 (che

sostituisce l'art. 3, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 39/2005) il quale attribuisce alla Regione il rilascio dell'autorizzazione per quanto concerne, tra l'altro, «linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale». La Corte rileva, sul punto, che la disposizione censurata è suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione in quanto la competenza autorizzatoria attribuita alla Regione dalla norma censurata riguarda gli impianti con tensione (a partire da 100 chilovolts) comunque contenuta entro i 150 chilovolts e non appartenenti alla rete nazionale e, all'interno di questo ambito, quelli per i quali la normativa regionale attribuisce alla Regione la valutazione di impatto ambientale (c.d. VIA), mentre la competenza delle Province è residuale. La disposizione regionale, del resto, risponde all'esigenza indicata dalla norma statale (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), di coordinamento delle procedure di VIA e di rilascio dell'autorizzazione (cfr. sentenze nn. 124/2010, 168/2010, 282/2009, 364/2006, 103/2006, 6/2006 e 383/2005).

La Consulta dichiara, quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, limitatamente alla parte in cui, sostituendo l'art. 16, comma 3, lettera f) della legge regionale n. 39 del 2005, ha innalzato le soglie per le quali il legislatore statale ammette la denuncia di inizio attività (c.d. DIA) portandole, per gli impianti eolici, da 60 a 100 chilowatt (lettera f, n. 1) e, per gli impianti fotovoltaici, da 20 a 200 chilowatt (lettera f, n. 2). Al riguardo i giudici costituzionali fanno rilevare maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si ammetta una diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (cfr. sentenze nn. 119, 124 e 194/2010).

La Corte Costituzionale dichiara, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 71/2009 (che inserisce il comma 1-*quater* all'art. 16 della legge regionale n. 39/2009) che esclude la necessità del titolo abilitativo (DIA) per l'installazione di alcuni tipi di impianti (pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt) nell'ipotesi in cui i soggetti responsabili degli interventi siano la regione e gli enti locali e gli stessi siano realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico regionale (PIER).

I giudici costituzionali hanno rilevato l'illegittimità della suddetta disposizione argomentando che la titolarità dell'intervento non toglie che nella realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, come di qualsiasi opera pubblica, sia necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi (ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella realizzazione dell'opera. La finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita dalla previsione dell'autorizzazione unica (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387) che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi,

che assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente. Escludendo dal procedimento di codecisione tali soggetti, la norma regionale in esame fuoriesce dal modello procedimentale individuato, per ragioni di uniformità, dalla legge statale e, pertanto, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato i principi in materia di produzione, distribuzione e trasporto dell'energia (in tema di autorizzazione unica la Corte Costituzionale cita la sentenza n. 249/2009 e le sentenze n. 62/2008 e n. 383/2005; cfr. altresì le sentenze n. 248/2006, n. 8/2004 e n. 246/2006; in senso analogo, in tema di VIA, cfr. citata sentenza n. 225 del 2009).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

## Regione Molise

**Legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 recante "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise".**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 194/2010**

(Energia - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico - Competenza autorizzativa ai Comuni secondo le procedure semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali - Contrasto con la normativa nazionale che regola i titoli abilitativi e l'applicabilità di procedure semplificate - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).*

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione, dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 che attribuisce ai Comuni la competenza autorizzativa degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico secondo le procedure semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali. La disposizione in esame, infatti, a giudizio della Consulta, contrasta con l'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 che assoggetta la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili all'autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate) e, ove la capacità di generazione degli stessi impianti sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A del suddetto decreto legislativo, ne subordina la costruzione e l'esercizio alla sola denuncia di inizio attività (DIA). I giudici costituzionali rilevano che la norma regionale in esame, nella misura in cui aumenta la soglia di potenza per la quale la costruzione dell'impianto risulta subordinata a procedure semplificate, è altresì illegittima in quanto attribuisce al legislatore regionale una

competenza che appartiene allo Stato. Sul punto si fa rilevare che il legislatore statale ha rimesso ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza unificata l'individuazione delle maggiori soglie di capacità di generazione e delle caratteristiche dei siti di installazione per i quali si proceda con disciplina diversa (e semplificata) escludendo, pertanto, la competenza regionale in materia (cfr. le sentenze n. 124/2010 e n. 119/2010; sulla riconducibilità della disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia cfr. le sentenze n. 282/2009 e n. 364/2006; sulle finalità dell'autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. n. 387/2003, cfr. l'ordinanza n. 203/2006).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

### Regione Calabria

**Legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, recante "Proroga dei termini di cui al comma 3, art. 53, legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008".**

**Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, recante "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili".**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 124/2010**

(Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti autorizzatori – Violazione delle norme comunitarie e delle norme statali in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" – Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, comma 1, 117, comma 3 e 97 della Costituzione)

(Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – Limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale – Violazione delle soglie minime di produzione – Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. a) e dell'art. 117, comma 3, della Costituzione)

(Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – Sottrazione del 20% della potenza di energia autorizzabile al libero mercato e individuazione dei possibili legittimati ad ottenere la suddetta quota sulla base di requisiti del tutto atecnici – Violazione del principio di libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni – Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 41 della Costituzione)

(Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – Impianti autorizzabili sulla base della mera denuncia di attività – Contrasto con la normativa statale – Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) e dell'art. 117, comma 3, della Costituzione – Illegittimità costituzionale)

(Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – Autorizzazione all’installazione degli impianti - Oneri e condizioni a carico del richiedente l’autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali e, quindi, si configurano quali compensazioni di carattere economico – Contrasto con le norme statali – Violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione – Illegittimità costituzionale).

*(Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38, e degli artt. 2, 3, comma 1, 5, commi 2 e 3, e dell’Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42).*

È fondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3 e dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 38/2008. La disposizione censurata, infatti, nel prevedere un’ulteriore sospensione di sessanta giorni (rispetto a quella di centoventi giorni inizialmente prevista dall’art. 53 della legge regionale n. 15/2008) dei procedimenti autorizzatori per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pone in contrasto con l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. La Corte Costituzionale rileva, al riguardo, che l’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 disciplina il procedimento per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili fissando il termine massimo per la sua conclusione in centottanta giorni.

La stessa Corte Costituzionale riconosce, inoltre, che anche la parte della norma censurata che dispone la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti assentiti si pone in contrasto con l’indicato parametro costituzionale, in quanto elusiva dei principi fondamentali di semplificazione e celerità amministrativa, risultando inutile il rilascio dell’autorizzazione se ad esso non consegue la possibilità del suo concreto utilizzo.

I giudici costituzionali riconoscono l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale n. 42/2008 nella misura in cui fissa dei limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale. La suddetta disposizione contrasta, a giudizio della Corte, con la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto) e comunitaria (art. 3 della direttiva 2001/77/CE) che, nell’incentivare lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo.

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 41 della Costituzione, dell’art. 3 della legge regionale n. 42/2008 che sottrae il 20% della potenza di energia autorizzabile al libero mercato e, nel destinarlo a determinate finalità, individua i possibili legittimati ad ottenere la suddetta quota sulla base di requisiti del tutto atecnici (quali il preferibilmente partenariato calabrese dei destinatari), ponendo, peraltro, a loro carico una serie di condizioni (quali la destinazione di una significativa quota agli investimenti per le attività di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese) estranee all’oggetto dell’autorizzazione ottenuta. La discriminazione delle imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale viola il principio secondo cui la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la li-

bera circolazione delle persone e delle merci fra le Regioni, discendendo da ciò il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea.

La Corte Costituzionale giudica, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale n. 42/2008, nella parte in cui, prevede la decadenza *ope legis* delle istanze di autorizzazione pendenti che non siano conformi alle sopravvenute norme contenute nella legge regionale. Secondo il Governo il legislatore regionale, così disponendo, darebbe alle norme un'efficacia retroattiva che, in contrasto con gli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, impedirebbe la prosecuzione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso con violazione dei principi di buona fede, di affidamento e di certezza del diritto, nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Sul punto la Corte rileva che, se da un lato, in applicazione del principio "*tempus regit actum*", ogni atto amministrativo (anche endoprocedimentale) deve essere conforme alla legge in vigore nel momento in cui viene posto in essere, dall'altro, la persona che ha dato avvio al procedimento di autorizzazione oggetto della disposizione impugnata è titolare di una mera aspettativa. Sicché, in assenza di una situazione giuridica consolidata in capo al richiedente il provvedimento, la norma impugnata non può ritenersi lesiva del principio di affidamento. Neppure risultano violati i principi di cui all'art. 97 della Costituzione in quanto il legislatore regionale, nel tenere conto della mutata disciplina in tema di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di energia alternativa contenuta nella legge n. 42/2008, frutto di una diversa valutazione degli interessi pubblici ad essa sottesi, si è limitato ad impedire il rilascio di provvedimenti con essa in contrasto senza prevedere alcuna deroga ai principi di cui gli artt. 2 e 3 della legge 241/1990. È costituzionalmente illegittimo l'allegato sub 1, punto 2.3, della legge regionale n. 42/2008 nella parte in cui fissa un criterio di individuazione degli impianti autorizzabili sulla base della mera denuncia di attività difforme da quello stabilito dal legislatore statale (art. 12, d.lgs. n. 387/2003). In particolare la disposizione regionale censurata, senza tener conto della tipologia della fonte utilizzata, fissa in un'unica soglia di produzione il limite che consente l'accesso al procedimento di denuncia di inizio attività (c.d. DIA). L'eterogeneità delle discipline (statale e regionale) rende palese anche la violazione, da parte del legislatore regionale, dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387/2003 che consente l'individuazione di soglie diverse di potenza rispetto a quelle indicate dalla tabella solo a seguito di un procedimento che, in ragione delle diverse materie interessate (tutela del territorio, tutela dell'ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), coinvolge, in applicazione del principio di leale collaborazione, sia lo Stato che le Regioni e, pertanto, esclude la possibilità di un autonomo intervento legislativo regionale. La norma impugnata, pertanto, ponendosi in contrasto con i suddetti principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, l'allegato sub 1, punto 4.2, lett. f), della legge regionale n.42/2008 che introduce

una limitazione all'installazione di impianti eolici non contemplata dalla normativa statale che, al contrario, non prevede alcuna limitazione specifica né divieti inderogabili alla installazione di impianti alimentati da fonte eolica. Sul punto la Corte Costituzionale fa rilevare che l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003, rinvia ad apposite linee guida il compito di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». La suddetta disposizione statale abilita, poi, le Regioni a «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti» solo «in attuazione» delle predette linee guida che, al momento, non risultano essere state adottate.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, l'allegato sub 1, punto 4.2, lett. i), della legge regionale n. 42/2008 che richiedendo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti alternative, una deliberazione del consiglio comunale competente, contrasta con il principio fondamentale di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che, nel disciplinare il procedimento per l'installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede, quale suo atto conclusivo, il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessità dell'adozione dell'atto consiliare comunale indicato dalla norma regionale impugnata che, pertanto, prescrive un ulteriore adempimento in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale.

È, infine, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, l'allegato sub 1, punto 4.2, lett. l) ed o), della legge regionale n. 42/2008. Le disposizioni censurate si pongono in contrasto con i principi stabiliti dalla normativa statale (art. 12, comma 6 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e art. 1, comma 4, lettera f) della legge 23 agosto 2004, n. 239) in quanto prevedono oneri e condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione all'installazione di impianti alimentati da fonti alternative che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali e, quindi, si configurano quali compensazioni di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale. La Corte Costituzionale rileva, al riguardo, che i suddetti oneri prescindono dall'esistenza di concentrazioni di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale e, pertanto, violano l'art. 1, comma 4, lettera f) della legge 23 agosto 2004, n. 239 che, in deroga al principio fondamentale fissato dal citato art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003, legittima la previsione di misure di compensazione finalizzate al riequilibrio ambientale.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

## Regione Puglia

**Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, recante "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione delle emissioni inquinanti e in materia ambientale".**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 119/2010**

(Energia – Autorizzazione all'installazione di impianti - Misure di compensazione quale contenuto di un'autorizzazione a fini di riequilibrio ambientale – Viola-

zione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione – Infondatezza della questione – reiezione).

(Energia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole di particolare pregio, nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree protette nazionali e regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale – Estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio di attività (DIA) per alcune tipologie di impianti - Violazione degli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lett. e) e art. 117, terzo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, 4, 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).*

Secondo la Corte Costituzionale non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede che la Giunta regionale possa stipulare e approvare accordi nei quali sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte di operatori industriali. Sul punto la Corte rileva che, seppure la legge statale di riferimento vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili, devono, invece, ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene "compensato" dall'impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente (cfr. in tal senso sentenza n. 248/2006).

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittime le norme regionali che prevedono un divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in aree agricole di particolare pregio, nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree protette nazionali e regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale, in quanto si tratta di una misura adottata in assenza delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti e, quindi, in violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione) nonché del principio di leale collaborazione.

Sono, inoltre, costituzionalmente illegittime le norme regionali che prevedono l'estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio di attività (DIA) per alcune tipologie di impianti specificatamente elencati in quanto in contrasto con la normativa nazionale che prevede che l'individuazione di maggiori soglie di capacità di generazione e le caratteristiche dei siti di installazione per quali si possa procedere con la disciplina della DIA è rimessa ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza unificata.

La Corte Costituzionale dichiara, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'applicabilità della legge regionale in esame a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività. Secondo i giudici costituzionali, infatti, la norma, che rende applicabile la nuova disciplina regionale, non appare dilatoria rispetto ai termini di conclusione del procedimento autorizzatorio. Gli adempimenti imposti al proponente dalla norma – produzione di documentazione bancaria – costituiscono, in realtà, disposizioni integrative della disciplina statale sull'autorizzazione unica finalizzate, tra l'altro, a garantire l'attuazione degli obiettivi di incentivazione del ricorso alle fonti energetiche rinnovabili anche attraverso una puntuale verifica dell'affidabilità economica dei proponenti.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

## Regione Molise

**Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 , recante "Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise"**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 282/2009**

(Energia da fonti rinnovabili - Individuazione di aree territoriali non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici - Divieto di installazione degli impianti eolici off-shore - Violazione dei principi statali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m) e n), 3, 4 e 5 della legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15).

Secondo i giudici costituzionali sono costituzionalmente illegittime le norme regionali che individuano una serie di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Esse, infatti, contrastano con la normativa statale di cornice posta dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003, la quale, anziché fissare specifiche limitazioni o divieti inderogabili, demanda ad apposite linee guida, da adottare in sede di Conferenza unificata, il compito di assicurare un corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio. La Corte Costituzionale ribadisce, pertanto, che, solo in attuazione di tali linee guida (peraltro, allo stato non ancora adottate), le singole Regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti.

La Consulta richiama, sul punto, la propria giurisprudenza che ha ricondotto la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici nell'ambito della potestà legislativa concorrente in tema di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione (sentenze n. 342/2008 e n. 364/2006). La stessa Corte Costituzionale ha, però, avuto modo di riconoscere che in relazione alla localizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici assume particolare importanza la tutela dell'ambiente e del paesaggio e,

74

pertanto, la presenza di diverse competenze legislative «giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni [...] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (cfr. sentenza n. 166/2009). E, altresì, costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la disposizione regionale che estende il divieto di installazione degli impianti eolici *off-shore* anche alle opere connesse ricadenti sul territorio regionale. La suddetta disposizione regionale contrasta, in particolare, con l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 e l'art. 1, comma 7, lettera l), della legge n. 239/2004 che la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale annovera tra i principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. La Corte Costituzionale dichiara, inoltre, costituzionalmente illegittime, ancora per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, le disposizioni che, in attesa della definizione degli obiettivi indicativi regionali, subordinano il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti al rispetto di specifici limiti ed estendono l'operatività dei medesimi limiti ai procedimenti amministrativi in corso sia pure relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite. Secondo la Corte Costituzionale le suddette norme, infatti, violano il principio fondamentale che impone la conclusione del procedimento autorizzatorio entro il termine perentorio di centottanta giorni (art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003), precetto ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» e volto a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo».

È, infine, costituzionalmente illegittima, sempre per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la norma regionale che, nel contemplare il versamento di una somma di denaro, a titolo di oneri di istruttoria, in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile a seconda della potenza nominale dell'impianto, introduce una misura di compensazione, destinata a bilanciare la perdita di valore, innanzitutto ambientale, causata dalla realizzazione dell'impianto. Anche questa disposizione contrasta con l'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387/2003 e con l'art. 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239/2004, ove si prescrive che «l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province» e, a seguito della sentenza n. 383/2005, consente anche al legislatore regionale di introdurre misure di compensazione a condizione che i beneficiari delle predette misure non siano né le Regioni né le Province eventualmente delegate.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

### Regione Basilicata

**Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2010".**

**Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 recante "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e Legge Regionale n. 9/2007".**

**Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2012, n. 10 recante “Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42”.**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 67/2011**

(Impianti fotovoltaici – Prolungamento della moratoria per l’installazione degli impianti - Violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Energia - Impianti fotovoltaici, impianti minieolici, impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale, centraline idroelettriche - Costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse in zone agricole subordinata all’osservanza di fasce di rispetto e restrizioni sui terreni destinati al loro insediamento - Violazione delle linee guida nazionali espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema nonché dei principi fondamentali nella materia di competenza legislativa concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” - Illegittimità costituzionale)

(Energia - Impianti solari termodinamici, fotovoltaici di micro generazione e di grande generazione - Vincoli tassativi alla loro realizzazione nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS) - Violazione della normativa statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2010”, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 recante “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e Legge Regionale n. 9/2007” e della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2012, n.10 recante “Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)*

È costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, la norma (art. 54, comma 1, della legge della Regione Basilicata n. 42 del 2009) che prolunga, in modo implicito, irragionevole e immotivato, la moratoria generalizzata relativamente all’installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili. La stessa disposizione regionale autorizza eccezionalmente l’installazione, su terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici, sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore e senza vincoli di sorta circa la destinazione della produzione (finalizzata esclusivamente al profitto). Secondo il giudice delle leggi tale previsione derogatoria, assegnando ai soggetti pubblici una indebita e ingiustificata posizione di vantaggio, non solo è direttamente lesiva dell’art. 3 della Costituzione, ma introduce, altresì, un elemento di forte distorsione nell’accesso al mercato delle fonti rinnovabili. In tal modo la norma regionale impugnata frustra l’esigenza di

consentire la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a tutti gli operatori economici violando, così, l'art. 17, comma 2, lett. e), della Costituzione che riserva allo stato la materia della tutela della concorrenza. La stessa Corte Costituzionale rileva, poi, che l'individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree territoriali ove non è possibile l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, contrasta con il principio fondamentale fissato, in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", dall'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 che prevede espressamente l'intervento della legislazione regionale soltanto laddove sia attuativo delle linee guida nazionali previste dal citato articolo 12, mentre queste, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, non erano state ancora emanate. La Regione, pertanto, oltre a violare l'art. 117, comma 3, della Costituzione ha violato, altresì, il principio di leale collaborazione, avendo ignorato l'esigenza di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito. Da ultimo, a giudizio della Corte Costituzionale, la norma in esame contrasta con i principi in materia di tutela della concorrenza, che la Costituzione rimette alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione) a ulteriore presidio della libertà d'iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione. È costituzionalmente illegittima la disposizione regionale (art. 54, comma 2, della legge della Regione Basilicata n. 42 del 2009) che, nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione Basilicata in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in zone agricole, prevede fasce di rispetto e svariate restrizioni sui terreni destinati all'insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Secondo la Corte Costituzionale tale regime vincolistico è, infatti, in contrasto con le linee guida nazionali previste dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e, conseguentemente, viola la competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. I giudici costituzionali rilevano, altresì, che l'individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree territoriali interdette all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 che prevede espressamente l'intervento della legislazione regionale soltanto «in attuazione» delle linee guida nazionali che, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, non erano state ancora emanate e pertanto, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato i principi in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". Peraltro, avendo ignorato l'esigenza di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, il legislatore regionale ha violato, altresì, il principio di leale collaborazione a cui devono ispirarsi sia lo Stato che le Regioni nell'esercizio delle rispettive competenze.

La Consulta dichiara costituzionalmente illegittima la disposizione (art. 7, comma 1, lett. c) della legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui prevede che all'Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, è aggiunto il punto 25 che consente l'installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza della valutazione di impatto ambientale (c.d. VIA). La Corte Costituzionale rileva che la normativa statale contenuta nella lettera c-bis), dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 prescrive inderogabil-

mente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Poiché l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale è finalizzato alla tutela del valore "ambiente", la norma regionale impugnata, nel sottrarre alla suddetta valutazione la tipologia degli impianti "sotto soglia", invade la competenza statale esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (in senso analogo, v. sentenza n. 127 del 2010).

Secondo i giudici costituzionali sono costituzionalmente illegittime - limitatamente ai vincoli insistenti sui siti della Rete Natura 2000 - le norme contenute nell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) allegato alla legge regionale Basilicata n. 1 del 2010 e che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge medesima, ne costituisce parte integrante che escludono tassativamente la realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS). La preclusione assoluta alla realizzazione degli impianti solari termodinamici e fotovoltaici nella aree della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC; zone di protezione speciale - ZPS e pZPS) risulta ingiustificata e contrasta apertamente con la disciplina protezionistica statale già esistente la quale regola gli interventi all'interno delle aree protette, non già escludendone incondizionatamente l'installazione, ma, piuttosto, sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via preventiva gli effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti. La Corte Costituzionale, pertanto, accoglie la censura di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione e dichiara assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale evocato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

## Regione Marche

**Legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)".**

### Corte Costituzionale, sentenza n. 332/2010

(Energia - Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale - Determinazione delle caratteristiche necessarie, quali la capacità di generazione non superiore a 5MW termici, l'auto-sufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale e l'utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente - Violazione della legislazione statale contenente principi fondamentali nella materia di competenza legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 57, comma 1, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009 n. 31 recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (legge finanziaria 2010)").*

È costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma 1, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, che dispone che gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale debbano, tra l'altro, possedere capacità di generazione non superiore a 5MW termici. Posto che la previsione di limiti generali alla possibilità di realizzare impianti di produzione di energia alimentati da biomasse è riconducibile non già alla disciplina di dettaglio bensì a quella attinente ai principi fondamentali della materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", la disposizione regionale impugnata viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Inoltre, la stessa norma viola l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, non rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza di cui agli articoli 43 e 81 del Trattato CE, e l'articolo 120, comma 1, della Costituzione che fa espressamente divieto al legislatore regionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni e di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, inoltre, la stessa Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 57, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, in quanto contenenti norme strettamente connesse a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime (sull'argomento delle energie rinnovabili cfr.: sentenze n. 119/2010 e n. 120/2010).

(a cura di Saverio Lo Russo)

### Regione Valle d'Aosta

**Legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18 recante "Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)".**

#### Corte Costituzionale, sentenza n. 168/2010

(Impianti di energia eolica - Individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti, sulla base delle linee-guida regionali - Misure adottate in assenza delle linee-guida nazionali previste dalla legislazione statale - Contrasto con la normativa statale che stabilisce il termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento di auto-

rizzazione all'installazione degli impianti - Violazione nella materia concorrente di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale).

*(Nel giudizio di legittimità degli articoli 4 e 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).*

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale che attribuisce ai Comuni il potere di procedere all'individuazione degli ambiti territoriali di insediamento degli impianti di energia eolica sulla base di linee guida regionali. Tali disposizioni sono riconducibili alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente. In applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, questo inquadramento materiale vale anche per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste che non vanta una competenza esclusiva in materia statutariamente prevista. È, pertanto, incostituzionale, per contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Sul punto la Corte rileva che la citata norma statale prevede che le Regioni possano procedere all'individuazione di specifici siti ed aree non idonee solo sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida nazionali adottate «in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali». Come già la stessa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. sentenza n. 166/2009), detta norma statale non consente alle Regioni «di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa». La mancanza di linee guida nazionali, con modalità informate al principio di leale collaborazione, preclude alle Regioni di procedere ad una autonoma individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti in parola.

La Corte Costituzionale dichiara, infine, costituzionalmente illegittima la disposizione che prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale in esame sino all'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere insediati i predetti impianti, sulla base di quanto sarà previsto dalle linee guida regionali. Sul punto i giudici costituzionali fanno rilevare che l'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, dispone che «il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non può comunque essere superiore a centottanta giorni» e che, come più volte statuito dalla stessa Corte, la suddetta norma statale reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale, ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» e volto a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo». La disposizione regionale che sospende i suddetti procedimenti autorizzatori è, dunque, costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione (sull'inosservanza del termine per il deposito del ricorso, cfr. ordinanze n. 218/2006, n. 20/2005 e n. 48/2004; sulla validità della costituzione

in giudizio della parte convenuta, cfr. sentenze n. 331 e n. 313/2003, n. 477/2000, nonché ordinanza n. 373/2001).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

## Regione Piemonte

**Legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 recante "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie".**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 192/2011**

(Energia - Illegittimità costituzionale per violazione dei principi fondamentali in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" che l'art. 117, comma 3, della Costituzione riserva allo Stato).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 recante "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri).*

80

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della l.r. 18/2010 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003. La norma censurata, che sospende le procedure autorizzative relative ad impianti fotovoltaici non integrati in corso o attivate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale sino all'adozione del provvedimento regionale di recepimento delle linee guida nazionali di cui all'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha l'effetto di procrastinare per un periodo di tempo indeterminato il rilascio della relativa autorizzazione, così contravvenendo alla norma di principio (art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003), che, ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e volta a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, le regole del procedimento autorizzativo, fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione del procedimento.

(a cura di Saverio Lo Russo)